DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 1983

recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica del Botswana, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(83/243/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi [1] modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE ;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE, il Botswana ha proposto uno stabilimento autorizzato all'esportazione verso la Comunità ;

considerando che per questo stabilimento è stato accertato, mediante missione comunitaria in loco, che esso offre sufficienti garanzie igieniche e può, pertanto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 72/462/CEE, essere autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità ;

considerando che occorre tener presente che le importazioni di carni fresche sono soggette anche ad altre disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria ;

considerando che le condizioni d'importazione delle carni fresche in provenienza dallo stabilimento che figura in allegato restano sottoposte alle disposizioni di altre direttive, nonché al rispetto delle disposizioni generali del trattato ; che, in particolare, l'importazione in provenienza dai paesi terzi e la riesportazione verso altri Stati membri di certe categorie di carni, quali le carni in pezzi inferiori a 3 chilogrammi o le carni che contengono i residui di alcune sostanze che devono ancora essere oggetto di una particolare normativa comunitaria armonizzata, restano soggette alla legislazione dello Stato membro destinatario ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Lo stabilimento in Botswana che figura in allegato è autorizzato ai fini dell'importazione di carni fresche nella Comunità in conformità del suddetto allegato.

2. Le importazioni in provenienza dallo stabilimento di cui al paragrafo 1 restano soggette anche alle altre disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria.

Articolo 2

Gli Stati membri vietano l'importazione delle carni fresche in provenienza da stabilimenti che non figurano nell'allegato.

Articolo 3

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° giugno 1983.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

ALLEGATO

ELENCO DEGLI STABILIMENTI

Numero d'autorizzazione	Stabilimento	Indirizzo
	CARNE BOVINA	
	Macelli e laboratori di sezionamento	
1	Botswana Meat Commission	Lobatse